

SENT. n. 379/19  
R.G. n. 178/19  
CRON. n. 2576/19  
REP. n.                     



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DEL MANDAMENTO DI PONTEDERA

Il Giudice di Pace di Pontedera, dott. Saverio Caldani, nel procedimento civile n., 178/19 ha pronunciato e resa pubblica la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione promossa da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] C. [redacted], res.  
a [redacted] (PI), via [redacted] avendo ricevuto la comunicazione  
della rinuncia del precedente difensore, si costituisce a ministero del nuovo  
difensore l'avv. Giovanni Longo (LNG GNN 74H11 G702I), del foro di Pisa con  
studio in Lungarno B. Buozzi 13 (fax 050/581122 -  
[giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it](mailto:giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it)), giusta procura in calce all'atto di  
citazione.

ATTORE

CONTRO

[redacted] (AGER) - (CF e PI  
[redacted]) -, nella persona del procuratore speciale, Dott. [redacted],  
giusta procura rep [redacted] 4 [redacted], race. [redacted] del 3 [redacted] autenticata per atto di  
cui ai rogiti del Dott. [redacted] notaio in Roma, con sede legale in ROMA,  
elettivamente domiciliata presso la Direzione Regionale Toscana in Firenze viale  
[redacted]

CONVENUTA COSTITUITA

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte attrice così conclude in via preliminare, concorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella n. 087/2 [REDACTED]; n. 087/2 [REDACTED] e n. 087/2 [REDACTED]

- nel merito: a) accertare l'inesistenza del credito posto a base della cartella opposta 087/2 [REDACTED], n. 087/2 [REDACTED] e n. 087/2 [REDACTED] e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione e dichiarare nulle e di nessun effetto le cartelle esattoriali n° 087/2 [REDACTED], n. 087/20140000 [REDACTED] e n. 087/2 [REDACTED], per le ragioni riportate in premessa.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario".

La parte convenuta così conclude:  
respingere il ricorso perché infondato

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c proponeva opposizione *AVVERSALE*  
*CANTILE PNO DOTTE*  
Affermava che l'istante, a seguito di istanza di accesso presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva appreso che risultavano a proprio carico le cartelle esattoriali, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per asserite violazioni al codice della strada prodotte in atti. Specificava che le cartelle asseritamente notificate erano: "087/2 [REDACTED] asseritamente notificata il 1.8.2014 e relativa a sanzioni amministrative elevate dal Comune [REDACTED] nel 2010 (doc. 2);

087/ [redacted] asseritamente notificata il 1.8.2014 e relativa a sanzioni amministrative elevate dal Comune di [redacted] nel 2010 (doc. 3); n. 087/ [redacted] asseritamente notificata il 1.10.2014 e relativa a sanzioni amministrative elevate dal Comune di [redacted] nel 2010 (doc. 4);

Affermava che non ricordava di aver mai ricevuto la notifica delle ridette cartelle e pertanto chiedeva copia delle eventuali relate di notifica (doc. 5), ricevendo di copia ~~di~~ asserita parziale ed incompleta copia delle notifiche riportante. Sosteneva che dalla relata di notifica si riscontrava che le cartelle erano state notificate con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. anziché con quella di cui all'art. 140 c.p.c. pertinente al caso di specie.

Riferiva che nelle notifiche veniva riportata la dicitura : " trasferito dalla via [redacted] di [redacted] (PI) verso altro luogo di residenza, peraltro non indicato;

Sosteneva che il messo notificatore era incorso in grave errore in quanto l'istante risiedeva nel comune di [redacted] in via [redacted] sin dal 12.4.14 e quindi prima durante e dopo le notificazioni;

Eccepiva, di conseguenza l'anomala ed incompleta" notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., anziché seguire la corretta procedura ex art. 140 c.p.c.

Produceva certificato storico di residenza

Si costituiva la convenuta contestando quanto adverso dedotto ed argomentato

Posto quanto sopra va rilevato che secondo quanto più volte stabilito in giurisprudenza La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario,



Handwritten mark resembling a stylized '3' or a signature flourish.

dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità.

La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono. (cfr. Sez. 5 - , *Ordinanza n. 17970 del 04/07/2019* )

Va pertanto rilevato che nel caso di assenza momentanea del destinatario dal luogo di residenza la notificazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p. Solo nel caso di In caso di **irreperibilità non temporanea**, si applica l'art. 143 c.p.c. . Si ha irreperibilità quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139.

Nel caso di specie il messo notificatore ha errato nel compiere la notifica ex art. 143 in luogo del 140.

L'attore ha dimostrato tramite la produzione del certificato storico di residenza che al momento delle notifica risiedeva in [REDACTED] in via [REDACTED] la n. [REDACTED] sin dal 12.4.14

Pertanto va dichiarata la nullità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate



Pertanto il ricorso presentato non può che essere accolto

Le spese legali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate secondo quanto in dispositivo tenendo conto dell'attività effettivamente espletata

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

accertata l'inesistenza del credito posto a base della cartella opposta 087/ [redacted]; n. 087/ [redacted] e n. 087/ [redacted] e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione e dichiarate nulle e di nessun effetto le cartelle esattoriali n° 087/2 [redacted]; n. 087/2 [redacted] e n. 087/2 [redacted] per le ragioni riportate in premessa **MOTIVAZIONE**.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € [redacted] oltre € [redacted] per spese oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

*Portedella 30.12.2019*

Il Giudice di Pace

dott. Saverio Caldani

Il cancelliere Depositato in cancelleria oggi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 DIC. 2019

Il Cancelliere  
Giuseppina Brunelli



E  
C  
F